

Condizioni Generali di Acquisto di AVL Italia S.r.l.

Edizione Maggio 2024

Le Condizioni Generali di Acquisto di AVL Italia S.r.l. (di seguito AVL) riportate di seguito si applicano agli ordini di acquisto di cui all'Articolo 1. Al momento dell'esecuzione dell'ordine di acquisto (prima fornitura e/o prestazione di un servizio), le presenti **Condizioni Generali di Acquisto** saranno considerate accettate dal Fornitore come vincolanti anche per tutte le consegne successive. Qualsiasi condizione diversa o supplementare del Fornitore sarà applicabile solamente se espressamente accettata da AVL per iscritto.

1. Ordine di acquisto

- 1.1 Su richiesta di AVL, il Fornitore si dovrà collegare ad AVL attraverso il SAP Business Network Ariba per scambiare informaticamente ogni documento riguardante ordini e spedizioni (es. ordini di acquisto, conferme d'ordine, avvisi di spedizione, fatture, etc.) e per trasferire via Ariba ogni processo definito da AVL (caricamento di cataloghi, scorte gestite dal fornitore [VMI – Vendor Managed Inventory], etc.). Qualsiasi tipo di comunicazione tramite il SAP Business Network Ariba, comunicazioni via e-mail e qualsiasi altro tipo di comunicazione sarà di seguito definita "elettronica".
- 1.2 Il Fornitore presenterà un'offerta ad AVL a fronte di una richiesta di AVL relativa a una consegna e/o a un servizio (di seguito "prestazioni contrattuali"), e i cataloghi dei prodotti caricati su SAP Business Network Ariba, compresi i prezzi, saranno considerati un'offerta. Il Fornitore dovrà compilare un'offerta in modo tale che AVL possa creare un ordine sulla base della stessa.
- 1.3 Sulla base di un'offerta ai sensi dell'Articolo 1.2, AVL può effettuare ordini che saranno validi solo se effettuati da AVL per iscritto o per via elettronica. Il Fornitore dovrà successivamente confermare l'ordine effettuato da AVL entro 14 giorni di calendario per iscritto o per via elettronica inviando una conferma d'ordine. Il Fornitore e AVL concordano di stipulare un contratto solo sulle consegne e/o i servizi indicati nell'ordine e che il Fornitore sarà obbligato a fornire le proprie prestazioni solo a seguito di un ordine scritto o elettronico da parte di AVL.
- 1.4 Se il Fornitore non invia una conferma d'ordine scritta o elettronica entro 14 giorni di calendario dal ricevimento dell'ordine, AVL ha il diritto di revocare il relativo ordine per iscritto o per via elettronica, senza che ciò comporti alcun diritto del Fornitore nei confronti di AVL.

2. Modifiche al contenuto delle prestazioni

- 2.1 AVL avrà il diritto di richiedere per iscritto o per via elettronica modifiche, integrazioni o riduzioni delle prestazioni contrattuali, in particolare per quanto riguarda le specifiche, i disegni, la progettazione, la costruzione, il tempo e il luogo di consegna delle prestazioni contrattuali, l'imballaggio, la qualità, le quantità e i mezzi di trasporto. Il Fornitore sarà tenuto ad attuare tali modifiche, aggiunte o riduzioni, a meno che non sia irragionevole e/o impossibile

per il Fornitore farlo. Nei casi in cui l'attuazione sia irragionevole e/o impossibile per il Fornitore, AVL avrà il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato e di richiedere la restituzione di eventuali acconti già versati. Per le prestazioni contrattuali già eseguite, AVL ha il diritto di richiedere la restituzione dei pagamenti effettuati qualora tali prestazioni contrattuali non possano essere utilizzate da AVL.

- 2.2 Il Fornitore è tenuto a proporre ad AVL qualsiasi modifica, aggiunta o riduzione del contenuto delle prestazioni contrattuali che ritenga necessaria o opportuna non appena ne venga o possa venire a conoscenza.
- 2.3 In caso di modifiche, aggiunte o riduzioni del contenuto delle prestazioni, il Fornitore è tenuto a informare sulle possibili conseguenze, in particolare per quanto riguarda i costi e/o i tempi di consegna o di esecuzione, entro 10 giorni di calendario per iscritto o per via elettronica. AVL informerà il Fornitore, tenendo conto degli interessi legittimi del Fornitore, entro un periodo di tempo ragionevole, per iscritto o per via elettronica, se è necessario attuare una modifica, un'aggiunta o una riduzione e, in tal caso, concederà l'approvazione per iscritto o per via elettronica.
- 2.4 Il Fornitore è tenuto ad astenersi dall'apportare modifiche, aggiunte o riduzioni al contenuto delle prestazioni senza la preventiva approvazione scritta o elettronica da parte di AVL ai sensi dell'articolo 2.3.
- 2.5 Nel caso in cui le modifiche proposte dal Fornitore non siano approvate da AVL, il Fornitore non avrà in alcun modo il diritto di sospendere le proprie prestazioni contrattuali e di rifiutare o interrompere l'esecuzione dei servizi.
- 2.6 Se il Fornitore apporta modifiche o integrazioni al contenuto delle prestazioni senza l'approvazione scritta o elettronica ai sensi dell'Articolo 2.3, che richiedono un dispendio economico aggiuntivo, non avrà diritto ad alcun compenso per questo. In tal caso, il Fornitore non avrà diritto a una proroga dei termini di consegna o di esecuzione. Restano impregiudicati eventuali diritti di risarcimento danni e/o altri diritti di AVL.
- 2.7 In caso di riduzione del contenuto delle prestazioni, il compenso del Fornitore sarà ridotto dell'importo di tale riduzione e il Fornitore sarà tenuto a restituire ad AVL il compenso già percepito per l'importo della riduzione. In caso di contestazione dell'importo della riduzione o del rimborso del compenso, il Fornitore si impegna a rendere nota la documentazione di calcolo.

3. Divieto di cessione

- 3.1 La cessione di crediti e/o richieste e il trasferimento a terzi della riscossione di crediti e/o richieste nei confronti di AVL sono esclusi e autorizzano AVL a risolvere il contratto interessato da tale cessione o trasferimento senza alcun risarcimento. Ulteriori diritti di AVL restano impregiudicati.

4. Subappaltatori

- 4.1 La trasmissione di ordini di AVL a subappaltatori o a terzi, per intero o in parti sostanziali, può avvenire solo con il consenso scritto o elettronico di AVL. Qualsiasi violazione di questa disposizione autorizza AVL a revocare il relativo ordine senza risarcimento o a risolvere il contratto. Restano impregiudicati ulteriori diritti di AVL.

5. Date di consegna

- 5.1 Le date di consegna indicate sono vincolanti e devono essere intese come il momento del ricevimento della merce e/o il

momento della consegna nel luogo di destinazione indicato. Qualora sussista il rischio di mancato rispetto della data di consegna, il Fornitore è tenuto a comunicarlo per iscritto ad AVL senza indugio.

5.2 AVL ha diritto all'applicazione di una penale dell'1% per ogni settimana di ritardo o parte di essa (a partire dal lunedì successivo alla settimana concordata per la fornitura), fino a un massimo del 5% del volume totale dell'ordine, salvo il risarcimento del maggior danno. L'accettazione di una prestazione contrattuale in ritardo o la presa d'atto di un ritardo annunciato nell'adempimento non pregiudica la richiesta di una penale. Inoltre, se il Fornitore è responsabile del mancato rispetto della data di consegna, il Fornitore sarà obbligato a utilizzare il mezzo di trasporto più veloce disponibile, a prescindere dalla modalità di spedizione prevista nell'ordine di acquisto, al fine di ridurre al minimo il ritardo. I costi e le spese per questo trasporto o altre misure saranno a carico del Fornitore. AVL avrà il diritto di recuperare dal Fornitore le perdite e i danni che ne derivano, oltre alla penale.

In caso di ritardo nella consegna di cui il Fornitore è responsabile, AVL avrà anche il diritto di risolvere il contratto decorsi 14 giorni di calendario dall'inizio del ritardo con effetto immediato e senza periodo di tolleranza. Qualora sia stata concordata una data di consegna quale "termine essenziale", il contratto viene risolto non appena tale data viene superata, a meno che AVL non richieda l'adempimento del contratto entro 14 giorni di calendario dal superamento della data di consegna fissata.

5.3 Le consegne o le prestazioni parziali e le consegne o le prestazioni anticipate richiedono il consenso scritto o elettronico di AVL, ad eccezione delle consegne effettuate con massimo 7 giorni di anticipo rispetto alla data concordata. In tal caso, il termine di pagamento decorre solo dalla data concordata contrattualmente.

5.4 Se non diversamente concordato per iscritto, la merce sarà consegnata DAP (Incoterms 2020) alla destinazione indicata. L'imballaggio deve essere scelto rispettando le norme di imballaggio pertinenti, in particolare le specifiche di consegna e imballaggio di AVL (<https://www.avl.com/en/supplier-hub>), e garantendo una consegna priva di danni e una movimentazione efficiente presso AVL.

5.5 Le altre prestazioni contrattuali saranno eseguite presso la sede di AVL o nel luogo specificato nell'ordine.

5.6 Nel caso in cui AVL abbia specificamente accettato di differire le date di consegna, AVL avrà il diritto di posticipare tali date fino a 90 giorni di calendario. In tal caso, il Fornitore sarà tenuto a immagazzinare gratuitamente e con cura la merce fino a quando AVL non avrà comunicato la nuova data di consegna. Allo stesso modo, in caso di riduzione dell'orario di lavoro, interruzioni dell'attività o qualsiasi altro tipo di evento che impedisca, per cause non imputabili ad AVL, di accettare le consegne, AVL potrà concordare una nuova data di consegna alternativa e il Fornitore dovrà organizzarsi per stoccare la merce a titolo gratuito e a proprio rischio.

6. Forza maggiore

6.1 Né AVL né il Fornitore saranno responsabili dell'inadempimento degli obblighi contrattuali se tale

inadempimento è dovuto a cause di forza maggiore. La parte colpita sarà esonerata dall'esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali interessate dall'evento di forza maggiore per tutto il tempo in cui tale evento si protrarrà.

6.2 Per evento di forza maggiore si intende qualsiasi evento o circostanza che renda l'adempimento di un'obbligazione in tutto o in parte impossibile o illecita, a condizione che tale evento o circostanza (i) fosse imprevedibile dalla parte colpita al momento della stipula del contratto, (ii) sia al di fuori del controllo della parte colpita, (iii) non sia ad essa imputabile e/o (iv) non possa essere evitato, superato o rimediato dalla parte colpita con l'impiego della dovuta diligenza.

6.3 La parte colpita da un evento di forza maggiore dovrà comunicare all'altra parte l'evento di forza maggiore immediatamente dopo il suo verificarsi. A quel punto le parti si consulteranno per decidere le misure da adottare e, se necessario, decideranno congiuntamente la durata della sospensione del contratto.

6.4 Indipendentemente dalla consultazione tra le parti, la parte colpita da un evento di forza maggiore sarà obbligata ad adottare tutte le misure ragionevolmente idonee a limitare i danni e ad assicurare la puntuale esecuzione delle prestazioni o almeno a ridurre al minimo qualsiasi ritardo nell'esecuzione delle prestazioni.

6.5 Se un evento di forza maggiore impedisce l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore o di AVL per un periodo superiore a 10 giorni di calendario consecutivi, AVL ha il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte. Inoltre, AVL ha il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte se un evento di forza maggiore comporta una domanda significativamente inferiore o l'interruzione della domanda da parte di AVL. Se AVL recede per questi motivi, il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni interessate solo nella misura in cui queste siano già state fornite ad AVL e possano essere utilizzate da AVL.

6.6 Ciascuna parte si farà carico dei propri costi, spese, perdite e/o danni associati a un evento di forza maggiore.

6.7 Le parti sono consapevoli dell'impatto della pandemia COVID-19. Le parti sono inoltre consapevoli che le restrizioni legali e normative dovute alla pandemia COVID-19 richiedono sforzi particolari. A causa di queste circostanze, le parti concordano reciprocamente che il COVID-19 non costituirà in alcun caso un evento di forza maggiore, tranne nel caso di restrizioni e/o requisiti normativi che rendano impossibile l'esecuzione tempestiva delle prestazioni contrattuali del Fornitore.

7. Contratto d'Opera e d'Appalto

7.1 Il presente Articolo contiene termini e condizioni supplementari per la prestazione di lavori eseguiti nell'ambito di contratti stipulati con il Fornitore per produrre un'opera o eseguire un Appalto, che sono anche soggetti alle altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, se non diversamente indicato nella presente clausola.

7.2 Il Fornitore dovrà eseguire l'attività oggetto del contratto d'opera o dell'appalto entro la data concordata. Il contratto sarà ritenuto adempiuto dopo che AVL ha accettato l'Opera senza riserve per iscritto.

- 7.3 Nella realizzazione dell'opera e nell'appalto, il Fornitore dovrà essenzialmente utilizzare i propri mezzi di produzione. Il Fornitore non sarà vincolato in alcun modo agli orari di lavoro ed ai luoghi di impiego del personale AVL. Il Fornitore è consapevole che l'ordine di acquisto emesso da AVL non rappresenta in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato. Il Fornitore in caso di richiesta di subappalto dovrà essere autorizzato a priori da AVL e dal proprio cliente.
- 7.4 Il Fornitore dovrà dimostrare di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per operare nella sua qualità di "imprenditore" e si impegna ad operare costantemente nell'ambito delle stesse e della vigente normativa in materia. A tal proposito, Il Fornitore si impegna a trasmettere ad AVL al momento della sottoscrizione del contratto e, ove necessario, a mantenere aggiornati, trasmettendoli con cadenza periodica, i seguenti documenti:
- DURC in corso di validità;
 - DURF in corso di validità nel caso in cui il valore dell'appalto sia superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00);
 - visura camerale;
 - posizione INPS e INAIL ed eventuali aggiornamenti dovessero verificarsi in corso di vigenza del Contratto;
 - elenco dei nominativi del Personale impiegato nell'esecuzione dell'Incarico che accederanno ai siti oggetto del Contratto;
 - copia degli UNILAV del Personale impiegato nell'Incarico;
 - consenso dell'utilizzo dei dati sottoscritto dal Personale impegnato nell'Incarico e le cui informazioni vengono trasmesse al Committente;
 - indicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al Personale impiegato nell'Incarico.
- 7.5 Il Fornitore si impegna altresì, per tutta la durata del Contratto, a mantenere il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche ai sensi dell'art. 26 comma 1 (a) o dall'art. 90 comma 9 TUS, avuto riguardo alle attività oggetto del Contratto in relazione ai quali deve fornire il modulo di autocertificazione dei predetti requisiti, limitatamente alle prescrizioni applicabili sulla base della propria organizzazione; il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente a AVL ogni variazione che dovesse intervenire in merito a tali informazioni.
- 7.6 Nel caso venisse a mancare qualsiasi requisito di legge tale da provocare un'irregolare posizione amministrativa e/o giuridica del Fornitore ovvero nel caso in cui venisse a mancare uno dei requisiti di cui all'Articolo 7.5, AVL avrà il diritto di risolvere il Contratto a tutti gli effetti.
- 7.7 Per garantire la piena osservanza degli obblighi contrattuali assunti, il Fornitore provvederà a propria cura e spese alla tempestiva sostituzione del personale inadeguato, ivi compreso quello assente per malattia/ infortunio/ ferie/ recuperi e/o qualsiasi altro motivo, senza che tale intervento pregiudichi la continuità dell'esecuzione dell'incarico.
- 7.8 L'eventuale accesso del Personale alle sedi di attività di AVL presso cui si svolgono le prestazioni avverrà nel

rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e delle procedure interne di AVL. Il Fornitore si impegna a far rispettare tali obblighi anche al personale di eventuali Subappaltatori autorizzati e/o terzi prestatori d'opera anch'essi preventivamente autorizzati.

- 7.9 Il Fornitore si impegna a munire il proprio Personale di apposita tessera di riconoscimento (comprensiva di fotografia e generalità) che dovrà essere tenuta sempre ben visibile. Il Personale del Fornitore, adeguatamente istruito in tal senso, si asterrà da comportamenti che possano ingenerare in terzi il convincimento o anche solo l'impressione che essi siano dipendenti di AVL o che agiscano in nome o per conto della stessa.
- 7.10 Il Fornitore dichiara e garantisce che tutto il Personale impiegato è coperto da valida assicurazione per qualsiasi danno derivante da rischi e malattie professionali e garantisce per sé e per il Personale la massima osservanza a tutte le normative e regolamentazioni vigenti, ivi compresa a titolo esemplificativo e non esaustivo, quella in materia di salute, sicurezza e ambiente.
- 7.11 In adempimento a quanto richiesto dall'Art. 26, co.2 del TUS, il Fornitore garantisce per tutta la durata del Contratto il massimo rispetto agli obblighi di cooperazione, coordinamento e informazione reciproca con AVL e con le altre imprese eventualmente presenti sui luoghi di lavoro.
- 7.12 Il Fornitore si impegna ad operare nel rispetto della normativa vigente e di ogni altra contrattazione collettiva applicabile, sollevando e mantenendo indenne AVL da ogni e qualsiasi eventuale inosservanza alle stesse. In particolare, rispetto al Personale impiegato, il Fornitore si impegna al puntuale adempimento degli obblighi e versamenti prescritti dalle leggi applicabili per assicurazioni sociali, contributi previdenziali e ritenute. Il Personale deve risultare regolarmente assunto, retribuito ed assicurato dal Fornitore, restando inteso che le condizioni normative e retributive applicate non dovranno essere inferiori a quelle stabilite nei contratti nazionali di lavoro e negli accordi integrativi.
- 7.13 Qualsiasi violazione da parte del Fornitore delle disposizioni di cui sopra e/o di qualsiasi altra disposizione applicabile in materia idonea a determinare una responsabilità solidale delle Parti, autorizzerà AVL a trattenere dagli importi dovuti al Fornitore a titolo di Corrispettivo qualsiasi richiesta - di natura economica e non - eventualmente avanzata dal Personale ovvero da enti previdenziali, assistenziali, ispettivi e/o da qualsiasi altra autorità (giudiziaria, amministrativa, tributaria) per questioni riguardanti, connesse e/o derivanti dal rapporto con il Personale, compresi incidenti sul lavoro, danni subiti o causati dal Personale a persone, cose o a terzi. Senza pregiudizio per quanto sopra, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere AVL indenne da qualsiasi pretesa, anche di terzi a qualsivoglia titolo, derivante dalla violazione di leggi, regolamenti o provvedimenti applicabili in materia nonché da qualsiasi perdita, danno, costo e onere, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sostenute da AVL a tal riguardo.

8. Prezzi e pagamenti

- 8.1 I prezzi indicati nell'ordine di acquisto sono prezzi fissi e

quindi non modificabili fino all'adempimento dell'intera prestazione contrattuale come previsto dall'ordine di acquisto.

8.2 La fatturazione è subordinata alla corretta e conforme esecuzione delle prestazioni contrattuali. A seguito del ricevimento di una fattura corretta e verificabile del Fornitore, le fatture saranno pagate dopo 90 giorni di calendario, il 10° giorno del mese successivo al periodo di 90 giorni. AVL può rifiutare le fatture che presentano irregolarità. AVL non può rifiutare la fattura senza una giustificazione e deve indicare il vizio formale o sostanziale della fattura. Una fattura ripresentata e corretta dopo il rifiuto farà decorrere nuovamente il termine di cui sopra, compresa la possibilità di obiezione da parte di AVL.

8.3 In caso di vizi coperti da garanzia, AVL ha il diritto di rinviare il pagamento fino all'eliminazione di tali vizi.

9. Garanzia e Responsabilità

9.1 Il Fornitore garantisce che le prestazioni contrattuali fornite ai sensi del contratto hanno le caratteristiche garantite, sono conformi alle specifiche prescritte e sono eseguite in conformità alle norme riconosciute e allo stato dell'arte. Per tutte le prestazioni contrattuali, il Fornitore applicherà una garanzia totale per un periodo di 24 mesi dal ricevimento della merce o, nel caso in cui sia stata concordata un'accettazione formale, dal momento dell'accettazione. I difetti che si presentano durante questo periodo dovranno essere immediatamente eliminati dal Fornitore a spese del Fornitore stesso indipendentemente dalla loro esistenza al momento del ricevimento della merce o dell'accettazione (garanzia di buon funzionamento). Tutti i costi relativi alla diagnosi e alla rimozione di tali difetti, anche se sostenuti da AVL, quali ad esempio di ispezione, trasporto, smontaggio e (re-)installazione, saranno a carico del Fornitore. Il periodo di garanzia sarà sospeso per la durata delle attività di riparazione fino a quando i difetti non saranno stati eliminati con successo. In seguito alla sostituzione o riparazione, il Fornitore dovrà applicare un nuovo periodo di garanzia di 24 mesi per i pezzi sostituiti o riparati. La dichiarazione scritta o elettronica da parte di AVL sarà sufficiente per rispettare il periodo di garanzia. Il luogo di riparazione dei difetti coperti da garanzia sarà scelto da AVL. Restano impregiudicati gli ulteriori rimedi legali.

9.2 Nel caso in cui il Fornitore non rispetti l'obbligo di garanzia previa richiesta entro tempistiche appropriate e in qualsiasi altro caso di particolare urgenza (ad esempio in caso di pericolo imminente o per evitare un proprio ritardo), AVL avrà il diritto, senza ulteriore avviso e fatti salvi i suoi diritti in base alle responsabilità di garanzia del Fornitore, di porre rimedio a tali difetti a spese del Fornitore, o a incaricare terze parti di tali operazioni a spese del Fornitore, o ancora, qualora ciò non fosse possibile, AVL potrà avanzare il diritto di ricevere merci o servizi sostitutivi. Se il Fornitore deve Fornire una garanzia per un difetto, dovrà anche sostenere i costi di identificazione del difetto e i costi sostenuti da AVL per la risoluzione dei problemi e/o le azioni correttive. Inoltre, il Fornitore dovrà sostenere anche i costi per le misure aggiuntive che devono essere adottate a causa del difetto.

9.3 AVL si riserva il diritto di risolvere immediatamente il contratto oppure richiedere una riduzione del prezzo in opzione al rimedio del difetto o alla sostituzione delle merci

difettose. Il Fornitore dovrà provvedere a risarcire AVL per tutti i danni e le perdite sostenute per via delle forniture difettose.

9.4 Nel caso in cui ad AVL, in qualità di produttore del bene finale, spetti la responsabilità per danni causati da difetti del materiale fornito o derivante da un prodotto parziale sempre approvvigionato dal Fornitore, quest'ultimo sarà strettamente tenuto a risarcire e tenere indenne AVL da tale responsabilità. Il Fornitore si impegna a stipulare una copertura assicurativa sufficiente contro tutti i rischi derivanti da tale indennizzo. Qualsiasi copertura assicurativa in vigore non limiterà l'obbligo di cui alla presente disposizione o la responsabilità del Fornitore.

9.5 Il Fornitore accetta che la sua merce non sia soggetta ad alcun controllo in entrata, ma che venga ispezionata nel corso dell'ulteriore lavorazione del progetto da parte di AVL o, se non ha luogo tale ulteriore lavorazione, dopo la consegna al cliente. Una denuncia di vizi ritardata o omessa non comporta pertanto la perdita dei diritti e delle pretese di AVL. Il pagamento (parziale) da parte di AVL non costituisce accettazione incondizionata della merce e non costituisce una conferma che la merce sia priva di difetti.

10. Assicurazione

10.1 Il Fornitore è tenuto a stipulare e mantenere un'assicurazione per la responsabilità civile (compresa la responsabilità per danno da prodotti) con una copertura di almeno 5 milioni di euro per sinistro a proprie spese e a presentare la polizza assicurativa ad AVL su richiesta.

11. Ricambi, Mezzi di produzione e Materiali preliminari

11.1 Il Fornitore, in collaborazione con AVL, dovrà rendere disponibile gli elenchi dei pezzi di ricambio per i rispettivi progetti dettagliando i prezzi e i tempi di consegna per tali ricambi. Il Fornitore garantisce la disponibilità di tutti i ricambi compresi negli elenchi per un periodo di 15 anni dal completamento della fornitura e imporrà tale obbligo a tutti i propri rispettivi sub-fornitori. Qualora un ricambio non dovesse essere più disponibile durante tale periodo, il Fornitore dovrà predisporre una soluzione tecnica equivalente. È essenziale che il tempo di consegna originale di tale pezzo di ricambio non venga prolungato. Il Fornitore è responsabile nei confronti di AVL, indipendentemente dalla colpa, per tutti i danni subiti da AVL in conseguenza di qualsiasi inadempimento di questo obbligo.

11.2 Il Fornitore dovrà gestire i mezzi di produzione eventualmente messi a disposizione da AVL con la massima cura ed attenzione e tenerli a disposizione di AVL per 15 anni dal completamento della fornitura e dovrà imporre tale obbligo a tutti i propri sub-fornitori. A seguito di richiesta di AVL il mezzo di produzione dovrà essere restituito immediatamente ad AVL. Il Fornitore è responsabile nei confronti di AVL, indipendentemente dalla colpa, per tutti i danni subiti da AVL in seguito a qualsiasi inadempimento di questo obbligo.

11.3 I mezzi di produzione prodotti o acquistati dal Fornitore e per i quali AVL ha pagato il costo di produzione, diventeranno di proprietà esclusiva di AVL dal momento della produzione o dell'acquisto del mezzo stesso. L'Articolo 11.2 si applica anche ai mezzi di produzione realizzati dal

Fornitore a spese di AVL. Se il Fornitore non dovesse essere nella posizione di trattenere i mezzi di produzione a disposizione di AVL e pronti per l'uso per un periodo di 15 anni, lo stesso dovrà informare per iscritto AVL e consegnare ad AVL i mezzi di produzione previa richiesta.

11.4 In caso di danno, perdita o distruzione dei materiali forniti da AVL (prodotti semi-finiti, fusioni, pezzi pre-lavorati, ecc.) il Fornitore rimborserà ad AVL il costo per il rifacimento e/o sostituzione.

12. Conformità - Qualità – Documentazione

- 12.1 Le consegne e i servizi devono essere conformi ai regolamenti e alle disposizioni applicabili nel luogo di utilizzo concordato delle prestazioni contrattuali, in particolare, per quanto applicabili, a tutte le disposizioni del regolamento [CE] n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (regolamento REACH) e del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP). Ciò include, in particolare, la registrazione delle sostanze contenute nel prodotto e da registrare ai sensi del regolamento REACH, la fornitura, senza che venga richiesta, di una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 del regolamento REACH o delle informazioni ai sensi dell'articolo 32 del regolamento REACH e la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio ai sensi del regolamento CLP. Ciò vale anche se il Fornitore non ha sede nello Spazio Economico Europeo (SEE). Se il Fornitore non è stabilito nell'area SEE, dovrà garantire che un Rappresentante Unico ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento REACH adempia agli obblighi previsti dal Regolamento REACH. Inoltre, il Fornitore dovrà in particolare garantire che le sue forniture non contengano sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi dell'art. 57 del Regolamento REACH e non contengano sostanze incluse nella cosiddetta lista di sostanze candidate ai sensi dell'art. 59 (1) del Regolamento REACH o nell'Allegato XIV o nell'Allegato XVII del Regolamento REACH. Il Fornitore dovrà informare AVL di propria iniziativa e senza indebito ritardo per iscritto, indicando la concentrazione in massa percentuale nel rispettivo prodotto parziale, se una consegna e/o un servizio ordinati e/o già consegnati - per qualsiasi motivo - contengono tali sostanze. Infine, ma non per questo meno importante, il Fornitore dovrà garantire che le proprie consegne e servizi siano conformi alle norme di sicurezza, antinfortunistiche e ambientali, alle relative ordinanze e direttive della ÖVE/VDE e alla Direttiva (UE) 2011/65 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva RoHS), modificata da ultimo dalla Direttiva delegata (UE) 2016/585/UE. Se non è stato concordato un luogo di utilizzo, si applicheranno le norme e i regolamenti applicabili nel luogo di consegna o di esecuzione.
- 12.2 Il Fornitore garantisce che le prestazioni contrattuali sono conformi alle norme e agli standard tecnologici più recenti e riconosciuti, nonché conformi esattamente ai documenti su cui si basa l'ordine, quali disegni, descrizioni,

campioni, specifiche, condizioni di accettazione, ecc.

- 12.3 AVL Italia è certificata ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, ISO 27001 ISO / SAE 21434 e TISAX. Il Fornitore dovrà adeguare il proprio sistema di gestione della qualità ai sensi dei requisiti della norma ISO 9001 al fine di svolgere controlli qualitativi adatti per tipologia e scopo e corrispondenti allo stato dell'arte. Il fornitore deve rispettare la norma ISO 26262 sulla sicurezza funzionale dei sistemi elettronici e software. Allo stesso modo, le applicazioni web devono rispettare almeno i requisiti ÖNORM A7700. Il Fornitore deve garantire inoltre la sicurezza informatica come previsto dai requisiti della norma ISO 27001.
- 12.4 I software e le applicazioni devono essere aggiornati alle ultime versioni disponibili al momento dell'emissione dell'ordine di acquisto.
- 12.5 Qualsiasi modifica al processo produttivo, al luogo di produzione o al luogo di spedizione della merce è soggetta alla preventiva approvazione scritta da parte di AVL, che non dovrà essere irragionevolmente negata. Gli eventuali costi e danni che dovessero essere sopportati da AVL derivanti dall'inosservanza di quanto sopra indicato o, altrimenti, da un cambiamento di sede avviato dal Fornitore, saranno a carico del Fornitore. Il Fornitore dovrà informare tempestivamente AVL relativamente a trasferimenti nella propria catena di fornitura o di qualsiasi modifica simile intervenuta presso i propri sub-fornitori di cui venga a conoscenza.
- 12.6 Il Fornitore metterà a disposizione di AVL tutta la documentazione del prodotto (in particolare, senza limitazioni, le istruzioni riguardanti l'installazione, la manutenzione, l'operatività, il servizio, l'assistenza, i documenti di test, le dichiarazioni CE, etc.), senza ulteriori costi aggiuntivi e senza richieste particolareggiate, in formato elettronico editabile, in PDF e in formato cartaceo. AVL ha diritto ad utilizzare, modificare e riprodurre la documentazione del prodotto senza restrizioni ed in particolare, ad integrarla nella documentazione di formazione e di vendita (integralmente o parzialmente, in lingua originale o tradotta).
- 12.7 Il Fornitore dovrà operarsi nell'esecuzione del contratto nel rispetto di quanto indicato in materia sul Codice Civile Italiano. Il fornitore dovrà tenere informato per iscritto, in modo tempestivo ed esauriente, il buyer indicato nell'ordine di acquisto
- ## 13. Riservatezza e Protezione dei Dati
- 13.1 Il Fornitore dovrà mantenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione aziendale tecnica e commerciale di AVL delle quali dovesse venire a conoscenza durante tutto il periodo di attività e restituire tali informazioni (documentazioni) confidenziali ad AVL al termine del rapporto di fornitura. Le informazioni confidenziali non potranno essere riprodotte, rese disponibili a terzi, utilizzate per altri scopi diversi dall'esecuzione delle attività di cui agli ordini di acquisto di AVL senza il consenso scritto di AVL. In particolare, a titolo esemplificativo, il Fornitore non dovrà trasferire alcun documento (ad es. dati, documentazione, applicazioni software, ecc.) dalla sede di AVL senza il consenso scritto di AVL stessa. In caso di aggiudicazione di subappalti approvati da AVL ai sensi dell'Art. 4.1, il Fornitore dovrà imporre ai propri sub-fornitori lo stesso obbligo di

- riservatezza e fornire ad AVL adeguate prove di ciò. Analogamente, il Fornire deve imporre ai propri dipendenti gli stessi obblighi di riservatezza (compreso il non utilizzo delle informazioni).
- 13.2 Le informazioni confidenziali riguardano, a titolo esemplificativo, qualsiasi disegno, calcolo e simili forniti allo scopo di preparare le offerte ed eseguire gli ordini di acquisto, qualsiasi dato aziendale, tecnico e personale di AVL o dei propri clienti, l'intero know-how tecnico di AVL o fornito dai propri clienti (progetti, specifiche, piani, software, ecc.), incluso il contenuto dell'ordine di acquisto e qualsiasi lavoro, risultato, dato e conoscenza che ne derivi.
- 13.3 Il Fornitore dovrà adoperarsi in modo da proteggere efficacemente qualsiasi informazione confidenziale dagli accessi non autorizzati di terze parti avvalendosi di mezzi e tecnologie avanzati. In particolare, a titolo esemplificativo, il Fornitore dovrà proteggere le informazioni confidenziali da furti, perdita, manipolazioni, danno o qualsiasi tipo di riproduzione. Se il Fornitore dovesse venire a conoscenza del fatto che terze parti non autorizzate possano essere venute a conoscenza di informazioni confidenziali, dovrà informare tempestivamente AVL e - di concerto con AVL - intraprendere tutte le misure necessarie per indagare sulla questione e per prevenire eventuali accessi futuri.
- 13.4 Se il Fornitore dovesse salvare, modificare o elaborare le informazioni confidenziali su propri sistemi di elaborazione dei dati, dovrà garantire la non accessibilità da parte di terzi non autorizzati. Il Fornitore dovrà restituire qualsiasi informazione confidenziale di cui sia venuto in possesso ovvero, dati, documenti e dispositivi di memorizzazione al completamento dell'attività. Inoltre, il Fornitore dovrà, a discrezione di AVL, eliminare qualsiasi dato o informazione dai propri sistemi di elaborazione dati e restituire ad AVL qualsiasi riproduzione degli stessi e dei dispositivi di memorizzazione oppure distruggere la riproduzione in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione dei dati. Su richiesta di AVL, il Fornitore dovrà produrre prove e una conferma scritta dell'avvenuta restituzione o distruzione completa.
- 13.5 Il Fornitore sarà tenuto a rispettare tutta la normativa vigente in materia di protezione dei dati e sue successive modifiche e integrazioni ed attuarla. Il Fornitore avrà altresì il compito di informare tutti i propri dipendenti e sub-fornitori dei regolamenti vigenti in materia di protezione dei dati e, se del caso, conformemente alle disposizioni sulla protezione dei dati ad essi applicabili, vincolarli allo stesso obbligo della riservatezza dei dati. Il Fornitore in particolare deve, senza limitazioni, adottare misure a garanzia della protezione dei dati fin dalla progettazione (Privacy by Design) ed implementare settaggi con impostazione predefinita di protezione dati (Privacy by Default).
- 13.6 Il Fornitore deve supportare AVL nel rispettare tutte le disposizioni in materia di protezione dati ad essa applicabili.
- 13.7 In caso di inadempimento da parte del Fornitore delle disposizioni sopra menzionate, il Fornitore sarà tenuto a tenere indenne AVL da qualsiasi conseguenza negativa derivante da una violazione delle disposizioni di cui sopra. In tal caso, AVL potrà annullare l'ordine/i in questione e qualsiasi altro ordine di acquisto effettuato con il Fornitore con effetto immediato senza alcun onere a proprio carico.
- 13.8 In caso il Fornitore processi dati personali di AVL in qualità di responsabile del trattamento, lo farà esclusivamente in conformità alle istruzioni di AVL e si dichiara disponibile a firmare un ulteriore contratto per la gestione dell'elaborazione dei dati contrattuali ai sensi dell'art. 28 par. 3 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE (GDPR)
- 13.9 Il Fornitore può accedere all'informativa sulla privacy di AVL sul sito www.avl.com > Privacy Policy. Il responsabile della protezione dei dati di AVL e/o l'ufficio per la protezione dei dati possono essere contattati all'indirizzo privacy@avl.com.
- 13.10 Se il Fornitore viene a conoscenza di un incidente di sicurezza delle informazioni, reale o minacciato, è tenuto a segnalarlo immediatamente ad AVL all'indirizzo security@avl.com, indicando tutte le informazioni e le prove a disposizione del Fornitore, e a supportare AVL nella gestione dell'incidente, se richiesto. Se il Fornitore non segnala tempestivamente l'incidente e/o non fornisce ulteriore supporto, il Fornitore terrà indenne AVL da tutti gli obblighi che ne derivano.
- 14. Risultati e Diritti di proprietà intellettuale**
- 14.1 Tutti i risultati ottenuti dal Fornitore diverranno di proprietà esclusiva e illimitata di AVL al momento della creazione e dovranno essere comunicati e resi disponibili immediatamente. Quanto sopra si applica altresì alle invenzioni (anche parziali) realizzate dal Fornitore nell'ambito del progetto di AVL. Il Fornitore cederà ad AVL tutti i diritti su tali invenzioni e/o partecipazioni anche parziali all'invenzione senza alcuna restrizione. In caso di rinuncia totale o parziale da parte di AVL ai propri diritti sulle invenzioni e/o sulle partecipazioni anche parziali all'invenzione, il Fornitore non potrà far valere diritti su tali invenzioni e/o partecipazioni anche parziali all'invenzione (ad. es. uso proprio, richiesta di diritti di proprietà industriale, concessione di licenze a terzi, ecc.). Eventuali invenzioni e/o partecipazioni anche parziali all'invenzione saranno interamente compensate al momento del pagamento del prezzo pattuito di cui al punto 8.
- 14.2 Il Fornitore concede ad AVL la licenza d'uso permanente, illimitata, gratuita, di qualsiasi copyright creato dallo stesso in relazione all'attività di cui all'ordine di acquisto emesso da AVL.
- 14.3 Il Fornitore assicura che le merci, i servizi richiesti e tutti i risultati ottenuti dal Fornitore nell'ambito dello sviluppo delle attività, non siano affetti da diritti di proprietà di terze parti. Il Fornitore garantisce che nessun diritto di proprietà intellettuale di terze parti venga violato durante l'esecuzione del contratto e l'uso dei beni o servizi forniti. Il Fornitore dovrà risarcire AVL e mantenere la stessa indenne rispetto a qualsiasi responsabilità e rivendicazione avanzata da terze parti in virtù di una violazione dei diritti di proprietà intellettuale di questi.
- 15. Regolamenti relativi al Commercio Estero**
- 15.1 Il Fornitore sarà tenuto ad informare AVL relativamente a qualsiasi restrizione legata alle merci in caso di (ri)esportazione delle merci fornite (beni, tecnologia,

software) ai sensi delle disposizioni legislative Italiane e dei regolamenti europei e statunitensi in materia di esportazioni e dogana, così come quelli del paese di origine delle merci. A tale scopo, il Fornitore dovrà rendere disponibili le seguenti informazioni sulle singole merci almeno nelle proprie offerte e conferme d'ordine quali ad esempio:

- il codice nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione Europea,
- il numero di qualsiasi prodotto a duplice uso in conformità con il regolamento dell'UE Elenco dei prodotti a duplice uso,
- l'ECCN (numero di classificazione controllo esportazioni) ai sensi del regolamento amministrativo sulle esportazioni negli Stati Uniti (EAR) per le merci statunitensi,
- la categoria USML (elenco munizioni Stati Uniti) per i beni per la difesa degli Stati Uniti (cosiddetti beni ITAR),
- dettagli sull'origine non preferenziale dei propri beni (merci, tecnologia, software) e i loro componenti integrali,
- dettagli sulle merci prodotte con tecnologie statunitensi controllate e/o che contengono componenti statunitensi controllati.

Il Fornitore dovrà informare il buyer indicato nell'ordine di acquisto, in forma scritta, di qualsiasi ulteriore informazione sul commercio estero e di eventuali modifiche/aggiornamenti ai sopra menzionati Regolamenti senza ulteriore richiesta.

15.2 L'accettazione, legalmente vincolante, delle restrizioni sulla riesportazione (ad es. in relazione ai permessi d'esportazione esistenti/rilasciati e alle restrizioni sulla riesportazione in essi contenuti o sulla base di Eccezioni di licenza rivendicate ai sensi dell'EAR) si limita a quelle merci che richiedono una licenza di esportazione dal paese di consegna (per gli Stati Uniti, si applica la versione attualmente applicabile dell'EAR), e che inoltre sono identificate come tali nei documenti di consegna e per i quali il Fornitore ha esplicitamente informato AVL delle restrizioni sulla riesportazione nelle offerte e nelle conferme d'ordine.

15.3 Il Fornitore dovrà rispettare i Regolamenti applicabili in materia di importazione ed esportazione e conoscere la normativa sulle sanzioni in caso di inosservanza.

15.4 I Fornitori con stabile organizzazione in Europa sono tenuti a fornire ad AVL il certificato originale della dichiarazione del produttore delle merci entro una settimana di calendario dalla richiesta di AVL. In caso di non rispetto da parte del Fornitore di questo obbligo o se la sua dichiarazione non risponde ai requisiti di legge, dovrà risarcire e mantenere AVL indenne rispetto a qualsiasi conseguenza negativa dovuta a tale inosservanza.

15.5 AVL potrà annullare il relativo ordine di acquisto se il Fornitore viola uno qualsiasi degli obblighi sopra menzionati. Il Fornitore sarà tenuto a rimborsare e mantenere indenne AVL rispetto a qualsiasi rivendicazione di terze parti dovuta al mancato rispetto delle disposizioni sopra citate.

16. Ambiente

16.1 I documenti di qualità che i fornitori devono osservare, compreso l'elenco aggiornato degli ingredienti e delle sostanze ("Elenco AVL delle sostanze soggette a restrizione") che non devono essere consegnati ad AVL o che

possono essere consegnati con alcune eccezioni, sono definiti da AVL sulla propria pagina web alla sezione Docs & Info. Nel caso in cui le merci consegnate da un Fornitore dovessero contenere una o più delle sostanze menzionate alla pagina web sopra indicata, il Fornitore dovrà contattare il buyer indicato nell'ordine di acquisto ed informarlo delle sostanze interessate nel caso specifico.

16.2 Durante l'esecuzione dell'ordine il Fornitore dovrà utilizzare le risorse necessarie - in particolare materiali, energia e acqua - in modo efficiente con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto ambientale, specialmente in termini di rifiuti, acque reflue, inquinamento dell'aria e acustico. Lo stesso concetto viene applicato per i requisiti logistici/di trasporto.

Per la valutazione quantitativa dell'efficienza delle risorse del Fornitore, quest'ultimo dovrà fornire, previa richiesta di AVL, le seguenti informazioni sul proprio volume annuale totale di ordini ricevuti dal gruppo AVL:

- requisiti totali di energia in MWh;
- emissioni di CO₂ da generazione di energia propria o esterna in t;
- consumo totale di acqua in m³;
- trattamento delle acque reflue in m³;
- rifiuti da smaltire in t;
- rifiuti da riciclare in t;
- emissioni COV (composti organici volatili) in t.

16.3 In presenza di rischi di conversione di ecosistemi naturali (ad esempio, foreste o altri ecosistemi naturali) nella catena di lavoro del Fornitore, quest'ultimo dovrà garantire, attraverso adeguate misure e con la dovuta diligenza, di non contribuire alla conversione illegale di ecosistemi naturali e di sostenere la protezione a lungo termine di tali ecosistemi naturali.

16.4 Il Fornitore si impegna ad adottare un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 o un sistema riconosciuto e certificato in base alla norma ISO 14001 entro due anni dalla data dell'ordine di acquisto nonché a fornire ad AVL il certificato che attesti l'impiego di tale sistema.

16.5 Il Fornitore assicurerà l'applicazione ai propri sub-fornitori degli obblighi di cui al presente Articolo 16 tramite appositi impegni contrattuali.

17. Conformità e Responsabilità Sociale

AVL sostiene e rispetta la protezione dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale e si adopera per quanto in suo potere al fine di rispettare le Leggi e i Regolamenti applicabili in materia. AVL ha implementato un Codice Etico per i propri dipendenti basato su principi di integrità, onestà e correttezza e si aspetta che anche i suoi fornitori e sub-fornitori rispettino le regole sulla protezione dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale, tutte le Leggi e i Regolamenti applicabili e i principi sui quali essi si fondano. Di particolare importanza risultano i seguenti aspetti:

- rispetto dei diritti umani e dei diritti fondamentali in conformità con i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani e con le Linee Guida dell'OCSE sulla Due Diligence per le Imprese Responsabili;
- divieto dell'uso o del sostegno diretto o indiretto di forze di sicurezza (private) che violano i diritti umani o che esercitano illegalmente il controllo sui siti estrattivi, sulle vie di trasporto e sugli attori a monte della catena di

- approvvigionamento;
- divieto di espulsioni forzate illegali;
 - divieto dello sfruttamento minorile e del lavoro forzato;
 - protezione delle popolazioni indigene e delle comunità locali in conformità con la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni;
 - rispetto degli orari di lavoro imposti dalla legge o dal settore o da altre normative;
 - rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva;
 - divieto di discriminazione per motivi di razza o di origine etnica, sesso, religione o ideologia, disabilità, età o identità sessuale;
 - rispetto dei principi di reclutamento etico;
 - rispetto per l'ambiente e il rispetto delle norme di protezione ambientale applicabili;
 - divieto di causare degrado dannoso del suolo, inquinamento idrico, inquinamento atmosferico, emissioni acustiche dannose o consumo eccessivo di acqua;
 - rispetto delle normative anti-corruzione e il divieto di partecipare, attivamente o passivamente, direttamente o indirettamente, a qualsiasi forma di corruzione o di inammissibile concessione di benefici;
 - divieto di commettere reati quali frode, appropriazione indebita, estorsione, atti fraudolenti o reati analoghi;
 - protezione delle informazioni riservate e dei diritti di proprietà intellettuale;
 - riduzione delle emissioni dirette e indirette di CO₂ (decarbonizzazione) in linea con l'Accordo sul clima di Parigi,
 - rispetto delle leggi sul controllo delle importazioni e delle esportazioni e dei regolamenti sulle sanzioni (economiche) e sugli embarghi (legge sul commercio estero)
 - conformità alle leggi applicabili in materia di concorrenza e anti-trust, in particolare il rispetto del divieto di intese anti-concorrenziali.
- 17.2 Il Fornitore si impegna inoltre a rispettare tutte le norme di tutela dei lavoratori (in particolare per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro), a corrispondere ai propri dipendenti la retribuzione a cui hanno diritto in base alla legge, ai regolamenti o ai contratti collettivi o i salari minimi e le prestazioni sociali previste dalla legge o dagli usi del settore industriale, a rispettare tutte le altre norme in materia di lavoro, imposte e previdenza sociale, comprese le norme relative al distacco dei dipendenti, a versare correttamente e tempestivamente i contributi previdenziali, le imposte e gli altri prelievi dovuti e a presentare, su richiesta, le prove adeguate. Inoltre, il Fornitore si impegna a informare AVL nel caso in cui sia oggetto di un'indagine da parte dell'autorità competente a causa di una violazione delle disposizioni relative ai permessi di lavoro, alle imposte sui salari, alle assicurazioni sociali o al diritto di soggiorno. Il Fornitore si impegna inoltre a manlevare e tenere indenne AVL da qualsiasi conseguenza negativa derivante

dall'inadempimento degli obblighi di cui sopra.

- 17.3 Il Fornitore inoltre dovrà astenersi dall'utilizzare nei propri beni i "minerali provenienti da regioni in conflitto", come specificato nel capitolo 1502 della legislazione adottata dagli Stati Uniti denominata "Dodd-Frank Act", estratti nella Repubblica Democratica del Congo o in stati limitrofi. Se il cobalto, l'oro, il litio, il tantalio, il nichel, il tungsteno, lo zinco o lo stagno sono inclusi nelle merci fornite dal Fornitore, quest'ultimo dovrà, su richiesta, fornire tutta la documentazione necessaria a dimostrare la conformità legale e/o del cliente dell'intera catena di fornitura. Per quanto riguarda i minerali provenienti da regioni in conflitto e altre materie prime che presentano un rischio maggiore di violazione dei diritti umani (ad esempio cobalto, litio o rame), il Fornitore si impegna a stabilire politiche e procedure che evitino le violazioni dei diritti umani e il finanziamento diretto o indiretto dei conflitti armati. Su richiesta, il Fornitore deve fornire ad AVL informazioni sulla propria catena di fornitura. Per fornire tali informazioni, AVL può utilizzare il *Conflict Minerals Reporting Template (CMRT&EMRT)* o il *Responsible Minerals Assurance Process (RMAP)* della *Responsible Mineral Initiative*.
- 17.4 Il Fornitore adotterà le misure appropriate per rispettare le leggi, i regolamenti e i principi elencati, ne fornirà immediatamente la prova su richiesta di AVL e farà in modo che anche i suoi subappaltatori assumano gli obblighi corrispondenti. Il Fornitore si impegna inoltre a manlevare e tenere indenne AVL da qualsiasi conseguenza negativa derivante dal mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Articolo 17.
- 17.5 AVL ha il diritto di verificare l'adempimento degli obblighi di cui al presente Articolo 17 e di richiederne la verifica nella misura ragionevole e necessaria a tale scopo. Su richiesta, AVL ha inoltre la possibilità di tenere colloqui puntuali con i responsabili aziendali, i dirigenti e i dipendenti del Fornitore e, se opportuno e necessario, di effettuare ispezioni in loco. Qualora vi sia il ragionevole sospetto che gli obblighi di cui al presente Articolo 17 non vengano rispettati, AVL avrà il diritto di richiedere al Fornitore un processo di audit, indagine, certificazione o screening per verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo 17. Il Fornitore dovrà consentire ad AVL di partecipare a tale procedura.
- 17.6 Nel caso in cui il Fornitore violi ripetutamente gli obblighi di cui al presente Articolo 17 nonostante abbia ricevuto gli opportuni avvisi e non dimostri che la rispettiva violazione si è verificata senza sua colpa o non prenda le opportune precauzioni entro un periodo di tempo ragionevole per evitare violazioni future, AVL può recedere da singoli o da tutti i contratti con il Fornitore o risolverli senza preavviso. In caso di gravi violazioni *una tantum*, AVL avrà diritto al recesso immediato o alla risoluzione immediata senza preavviso, a meno che il Fornitore non dimostri di essere esente da colpa.
- 18. Audit**
- 18.1 Il Fornitore concederà ad AVL il diritto di ispezionare, direttamente o tramite terzi autorizzati o clienti di AVL, i locali commerciali e gli stabilimenti di produzione del Fornitore e dei suoi subfornitori in cui le prestazioni contrattuali vengono preparate o eseguite durante il normale

orario di lavoro del Fornitore o del subfornitore e di accertarsi della corretta e completa esecuzione di tutte le prestazioni e del rispetto dei requisiti legali/ufficiali e di altri requisiti applicabili e di tutti gli obblighi derivanti dall'ordine e/o dalle Condizioni Generali di Acquisto (in particolare, ma non esclusivamente, l'attuazione degli standard relativi alla gestione della qualità, alle misure di garanzia della qualità, alla riservatezza, alla sicurezza, alla sicurezza delle informazioni e alla protezione dei dati) nelle aree pertinenti. Tale verifica può includere anche l'ispezione delle politiche, dei processi e delle procedure interne, nonché l'ispezione di libri, documenti e altri registri. Il Fornitore o il subfornitore dovrà supportare l'audit in modo appropriato al fine di poter raggiungere lo scopo proprio dell'audit e fornire tutte le informazioni necessarie o appropriate.

19. Sospensione della Fornitura di Servizi

19.1 AVL può sospendere la fornitura della prestazione contrattuale o di parti di essa in qualsiasi momento e senza indicarne i motivi per iscritto o per via elettronica per un periodo non superiore a 90 giorni di calendario e rinviare le date di prestazione concordate.

19.2 In caso di sospensione e/o rinvio delle date di esecuzione, il Fornitore è tenuto a garantire gratuitamente tutte le prestazioni contrattuali precedenti o parti di esse e/o a conservarle in modo adeguato e professionale.

19.3 AVL informerà il Fornitore della fine della sospensione o delle date di esecuzione modificate il più presto possibile, ma almeno 14 giorni di calendario prima della data di ripresa della fornitura.

19.4 Eventuali *milestones* o date di consegna concordate tra AVL e il Fornitore saranno adeguate alla durata della sospensione e/o al rinvio delle date di esecuzione.

20. Recesso

20.1 AVL ha il diritto di recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza indicarne i motivi.

20.2 In caso di recesso ai sensi dell'Articolo 20.1, AVL è tenuta a corrispondere al Fornitore i costi comprovati delle prestazioni contrattuali in corso e i costi direttamente sostenuti e comprovati a seguito del recesso dal contratto in misura ragionevole. Il Fornitore non potrà avanzare ulteriori pretese. Il Fornitore è tenuto a compiere ogni ragionevole sforzo per mantenere i costi da rimborsare da parte di AVL il più bassi possibile.

21. Disposizioni Generali

21.1 Qualsiasi accordo, modifica o emendamento alle presenti Condizioni Generali di Acquisto deve essere effettuato per iscritto o in formato elettronico. Ciò vale anche per qualsiasi accordo di rinuncia a questo adempimento.

21.2 Per l'elaborazione di offerte, layout, preventivi di costi, ecc. non sarà corrisposta alcuna remunerazione al Fornitore.

21.3 Il Fornitore potrà menzionare i propri rapporti commerciali con AVL nelle proprie attività promozionali solo dietro esplicito consenso scritto da parte di AVL.

21.4 Il rapporto contrattuale derivante da ordini di acquisto emessi da AVL sarà regolato e interpretato in conformità con la legge Italiana, esclusi i principi sul conflitto di leggi.

21.5 Qualora singole disposizioni delle presenti Condizioni

Generali di Acquisto siano o diventino legalmente inefficaci o invalide, ciò non pregiudica la validità e l'efficacia delle restanti disposizioni. In tal caso, le parti si impegnano a sostituire una disposizione invalida o inefficace con una nuova disposizione che corrisponda il più possibile allo scopo giuridico ed economico della disposizione invalida o inefficace. Ciò vale anche per eventuali lacune del contratto.

21.6 Il luogo di esecuzione del pagamento è la sede legale di AVL.

21.7 Salvo diverso accordo scritto, per tutte le controversie derivanti da o connesse alle presenti Condizioni Generali di Acquisto e agli ordini e/o prestazioni contrattuali ad esse relative sarà competente il foro di Torino.

IL FORNITORE

Timbro e firma per accettazione

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il fornitore dichiara di approvare esplicitamente il contenuto delle clausole 2.1/ 2.5/ 5.2 /5.6 / 6.5/ 7.12/ 7.13/ 8.3 / 9.1 / 9.4 / 9.5 / 11.1 / 11.2 / 11.3 / 12.6 / 13.7 / 14.2 / 14.3/ 15.5 / 17.4/ 17.6/ 20.1/21.2/ 21.7 delle presenti Condizioni Generali di Acquisto AVL – Edizione Maggio 2024.

IL FORNITORE

Timbro e firma per accettazione